



COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ART. 1, COMMA 639, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 ISTITUTIVA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Di Gleria Daniele	Sindaco	Presente
Fabiani Albano	Vice Sindaco	Presente
Baschiera Andrea	Assessore	Presente
Fabiani Ivano	Assessore	Presente
Revelant Maria Vittoria	Assessore	Presente
D'Agaro Elena	Consigliere	Presente
Di Gleria Corrado	Consigliere	Presente
Matiz Daniele	Consigliere	Presente
Sandri Anna	Consigliere	Presente
Plozner Mara	Consigliere	Presente
Ferigo Sara	Consigliere	Presente
Unida Annino	Consigliere	Presente
Temil Leonardo	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Del Negro Martino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Di Gleria Daniele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione tariffe per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO, pure, che la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRECISATO che ai sensi del successivo comma 682 del citato art. 1, il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

CONSIDERATO che il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 / 2019 è fissato al 31 marzo 2017, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito nella Legge 27 febbraio 2017 n. 19;

RILEVATO che con nota pervenuta in data 07 aprile 2017 al prot. n. 2304 la Regione Autonoma F.V.G. ha comunicato che il Consiglio Regionale, in seguito ad un emendamento al DDLR, nella seduta del 06 aprile 2017, ha fissato il nuovo termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione dei Comuni al 31 maggio 2017;

VISTO il Piano Finanziario redatto dall'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, di Tolmezzo, quale soggetto gestore del servizio, integrato con i costi e le agevolazioni di competenza del Comune di Paularo;

PRECISATO che ai sensi del comma 651 il Comune, nella determinazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO che ai sensi del successivo comma 652 il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO che ai sensi del comma 654 in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;

RILEVATO, pure, che nelle more della revisione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato

regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe della TARES 2013 e della TARI 2014-2016, sono stati applicati i coefficienti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 relativi ai Comuni del Nord Italia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

RITENUTO ai fini della determinazione della TARI per l'anno in corso, di mantenere lo stesso impianto tariffario e di confermare, ai fini della determinazione della tariffe, i criteri determinati con il citato regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

PRECISATO che la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

PRECISATO, pure, che la stessa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali;

CONSIDERATO che la quota fissa e variabile delle tariffe, distinte nelle varie fasce di utenza domestica e non domestica, sono determinate in base ai coefficienti di produzione dei rifiuti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al citato Decreto, rilevanti ai fini del calcolo della tariffa, nella misura minima indicata nelle tabelle 2, 3b e 4b, Allegato 1, del Decreto stesso;

RITENUTO, altresì, di ripartire l'insieme dei costi in base alla produzione di rifiuti delle utenze, determinando i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, per differenza, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche;

EVIDENZIATO che nella ripartizione dei costi è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 50% dei proventi presunti derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata e determinati dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla tariffa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

EVIDENZIATO che alla TARI non si applica il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

RITENUTO, pertanto, di fissare le tariffe per la Tassa sui Rifiuti da applicare per l'anno in corso, articolate in una quota fissa ed una variabile e distinte nelle varie fasce di utenza domestica e non domestica e determinate in base ai coefficienti minimi di produzione dei rifiuti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, così come riepilogate nell'allegato prospetto;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 1° comma, della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 10, Astenuti n. 3 (Plozner Mara, Ferigo Sara, Annino Unida)

D E L I B E R A

1. **di prendere atto** che la commisurazione della tariffa relativa alla Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017 viene effettuata in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
2. **di prendere atto**, pure, che la tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile e che la stessa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali;
3. **di fissare** i coefficienti di produzione dei rifiuti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, rilevanti ai fini del calcolo della tariffa, nella misura minima indicata nelle tabelle 2, 3b e 4b, Allegato 1, del Decreto stesso;
4. **di ripartire** l’insieme dei costi in base alla produzione di rifiuti delle utenze, determinando i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, per differenza, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche;
5. **di dare atto** che nella ripartizione dei costi è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 50% dei proventi presunti derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata e determinati dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani;
6. **di dare atto**, inoltre, che alla TARI non si applica il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali previsto dall’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
7. **di fissare** le tariffe per la Tassa sui Rifiuti da applicare per l’anno in corso, articolate in una quota fissa ed una variabile e distinte nelle varie fasce di utenza domestica e non domestica e

determinate in base ai coefficienti minimi di produzione dei rifiuti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, così come riepilogate nell'allegato prospetto;

8. **di dare atto** che viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, così come previsto dall'art. 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
9. **di dare atto**, pure, che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla tariffa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
10. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità previste dall'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dalle note del Dipartimento stesso prot. n. 5343 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

CON VOTI favorevoli n. 10, Astenuti n. 3 (Plozner Mara, Ferigo Sara, Annino Unida) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Paularo, 13 aprile 2017

Il Responsabile
F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Paularo, 13 aprile 2017

Il Responsabile
F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Di Gleria Daniele

Il Segretario
F.to De1 Negro dott. Martino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 21/04/2017 al 06/05/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Paularo, li 21/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Stelio Nascimbeni

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2017, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 21.04.2017

Il Responsabile del Procedimento
Stelio Nascimbeni